L'adeguatezza può essere però accertata anche su scala europea, procedendo a una valutazione comune (effettuata dalla Commissione in collaborazione con il Comitato previsto dall'art. 31 della direttiva) di uno o più settori o attività presenti in un Paese terzo, previa analisi della natura dei dati, delle finalità del trattamento e delle norme generali o settoriali vigenti.

L'art. 26 impone poi allo Stato membro sia di informare la Commissione e gli altri Stati aderenti circa le autorizzazioni in deroga al trasferimento concesse nei singoli casi, sia di uniformarsi alle decisioni che la Commissione riterrà opportuno assumere.

Per tale ultimo aspetto si avverte l'esigenza di creare un modello procedimentale comune, attraverso cui gli Stati membri possano pervenire a conformarsi alle decisioni demandate alla Commissione, come già indicato nella *Relazione per l'anno 1997* presentata al Parlamento da questa Autorità.

È bene ricordare, peraltro, che sono previste alcune situazioni nelle quali, pur non essendo gli Stati in grado di assicurare una protezione «adeguata», è però possibile trasferire comunque i dati, ricorrendo a talune garanzie considerate sufficienti. L'art. 26 della direttiva, attuato dall'art. 28, comma 4 della l. n. 675/1996, prefigura infatti alcune situazioni nelle quali può farsi a meno di applicare il principio di adeguatezza: così il trasferimento di dati in Paesi terzi è consentito qualora ricorrano determinati presupposti e condizioni, come ad esempio l'esistenza di un consenso dell'interessato, o di un'interesse pubblico rilevante, la conclusione o l'esecuzione di un contratto, la presenza di informazioni estraibili da elenchi pubblici o di una autorizzazione del Garante rilasciata a fronte di idonee garanzie prestate nei confronti degli interessati.

Si può, infine, supplire alla carenza del requisito dell'adeguatezza attraverso il ricorso a determinate clausole inserite in contratti, anche «tipo», da sottoporre all'esame delle singole Autorità nazionali oppure, se i contratti sono a livello europeo, della Commissione.

Benché i Paesi extracomunitari che garantiscono una tutela «adeguata» siano assai pochi, l'insieme di queste ulteriori previsioni, che introducono elementi e modalità sostitutivi, ha consentito che i flussi di dati in ambito pubblico e privato nel 1998 non subissero gravi restrizioni.

Tutti gli Stati membri e tutte le Autorità nazionali di controllo hanno dimostrato senso di responsabilità nel privilegiare soluzioni applicative non troppo rigide nell'attesa di un comune, primo, approccio europeo che potrà tener conto sia dei pareri espressi dal Gruppo previsto dall'art. 29 della direttiva, sia dell'esito dei lavori del Comitato di cui all'art. 31 della medesima direttiva (a cominciare dalle decisioni riguardanti alcuni Paesi terzi come Svizzera, Ungheria e Honk Kong, per finire al più complesso tema delle relazioni con gli USA). D'altra parte, è da tenere in debito conto che le garanzie adottate a protezione dei dati personali, se applicate solo da parte dei soggetti comunitari, porterebbero a una distorsione della concorrenza a favore di imprese extraeuropee su cui non gravano gli oneri derivanti dall'adozione di tali misure.

2.13.1.1 Alcuni casi applicativi

Sul versante interno, anche quest'anno sono pervenuti al Garante vari quesiti formulati da parte di titolari del trattamento, in ordine all'applicazione della disciplina sul trasferimento dei dati personali all'estero.

I chiarimenti richiesti riguardavano soprattutto l'obbligo di notificazione, i casi in cui questo può escludersi e la portata del principio di adeguatezza.

Nelle risposte l'Autorità ha richiamato le considerazioni e i criteri cui poco sopra si è fatto cenno, e ha confermato l'orientamento già espresso nel 1997, fornendo indicazioni tese a contribuire al processo di adeguamento in corso, anche per questi rilevanti profili, rispetto al nuovo sistema comunitario di protezione dei dati.

Il Garante si è pronunciato, poi, su un quesito presentato dalla Consob, chiarendo che la l. n. 675/1996 non ostacola il trasferimento di dati che la Commissione invia alle analoghe autorità di vigilanza degli altri Paesi in attuazione degli accordi internazionali.

L'art. 28, comma 4, lett. *c)* della legge, infatti, permette di trasferire comunque i dati all'estero, anche in Paesi extracomunitari, qualora il trasferimento sia necessario per salvaguardare un «interesse pubblico rilevante». Requisito rinvenibile, nel caso in specie, nella disciplina di settore (l. 17 maggio 1991, n. 157; d.lg. 23 luglio 1996, n. 415; d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58).

Con l'occasione il Garante ha evidenziato che, grazie al differimento all'8 maggio 1999 dell'operatività della disposizione transitoria contenuta all'art. 41, comma 5, l. n. 675/1996 operato con il d.lg. n. 389, tale interpretazione è valida anche nel caso in cui il trasferimento riguardi dati di carattere giudiziario o «sensibile» (artt. 22, comma 3 e 24 della legge).

La Commissione e il Comitato di cui all'art. 31 della direttiva stanno portando avanti il dialogo con alcuni Paesi terzi e, in particolare, con gli USA. La consapevolezza della necessità di definire la questione a livello internazionale in tempi brevi ha acquistato maggiore concretezza proprio nell'ultimo anno, anche in considerazione della scadenza del termine di recepimento della direttiva europea.

In tale ottica il Garante, oltre a partecipare attivamente nelle sedi internazionali competenti, ha assunto l'iniziativa di organizzare, lo scorso mese di maggio a Roma, un convegno internazionale su «Internet e *privacy*» (v. anche *§ 3.2.5*). Il tema è stato occasione per un confronto aperto e costruttivo tra le posizioni, e le culture stesse, prevalenti al riguardo negli Stati Uniti e in Europa e, tuttora, marcatamente distanti. In tal modo si è inteso fornire un contributo al dibattito e alla ricerca di una disciplina comune il più possibile uniforme in uno dei settori più vitali.

È da segnalare in questo quadro la stessa visita in Italia del Sottosegretario di Stato americano al commercio ambasciatore D.J. Aaron. Il 26 gennaio 1999, quest'ultimo si è recato presso l'Ufficio del Garante per esaminare con l'Autorità italiana i diversi punti di vista emersi a proposito della proposta americana di basare le garanzie per l'esportazione dei dati negli USA su un sistema di adesione volontaria delle imprese americane ad alcuni principi, osservati i quali, secondo gli USA, le imprese stesse potrebbero approdare a un *safe harbour*. La questione è ancora aperta in quanto il primo schema proposto dagli USA è stato considerato da vari Paesi europei e da tutte le Autorità nazionali europee di controllo meritevole di varie precisazioni e miglioramenti (v. il parere n. 1/1999 del Gruppo di cui all'art. 29 della direttiva, riportato negli allegati).

2.14 Trattamento di dati per finalità di giustizia

Il trattamento di dati personali per ragioni di giustizia nell'ambito degli uffici giudiziari è soggetto solo ad alcune regole della l. n. 675/1996 (v. art. 4). Nell'attività del Garante, hanno avuto particolare rilievo sia l'individuazione dei limiti in cui la legge è applicabile, sia i princìpi di correttezza del trattamento, di pertinenza

e non eccedenza dei dati trattati, sanciti dall'art. 9 della legge anche in riferimento alla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa (e richiamati fra l'altro nella decisione del Garante del 22 ottobre 1998, relativa alla notificazione di atti giudiziari e amministrativi; v. § 2.1.7).

Tali princìpi non consentono, però, una disciplina sufficientemente dettagliata del trattamento di dati per finalità di giustizia, e al riguardo la l. n. 344/1998 ha prorogato al 31 luglio 1999 il termine per l'attuazione della delega al Governo a emanare disposizioni integrative contenuta nell'art. 1, comma 1, lett *i)* della l. n. 676/1996.

Possono essere ora ricordati alcuni casi significativi:

a) va ricordato, ad esempio, che in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla Corte di appello militare di Roma, è stato fatto presente che la comune attività amministrativa relativa al personale di magistratura è assimilabile a quella di ogni altra amministrazione pubblica riguardante i propri dipendenti, facendo rinvio per ulteriori elementi alla deliberazione relativa al CSM adottata dal Garante il 2 dicembre 1997. È stata inoltre chiarita la perdurante applicabilità dell'art. 116 c.p.p., in base al quale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, chiunque abbia interesse può ottenere copie, estratti o certificati di singoli atti, il cui rilascio integra un trattamento per ragioni di giustizia, come tale non sottoposto alla generale regola riguardante il trattamento di dati da parte di soggetti pubblici (art. 27, l. n. 675/1996 cit.) né abrogato dalla stessa legge.

b) Con ricorso ex artt. 13 e 29, l. n. 675/1996, unitamente ad alcune doglianze nei confronti di una testata giornalistica, un interessato ha lamentato la pubblicazione su un quotidiano della notizia della richiesta del suo rinvio a giudizio (prospettando la violazione degli artt. 9 e 27 della legge, nonché dell'art. 329 c.p.p., da parte della competente procura della Repubblica e del magistrato inquirente), per il fatto che la notizia sarebbe stata fornita ai giornali prima della notifica al ricorrente della richiesta di rinvio a giudizio, e perciò opponendosi al trattamento dei suoi dati da parte della procura.

Per quanto relativo all'attività della procura e del magistrato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, perché né l'art. 13 (che disciplina i diritti dell'interessato e in particolare quello di opporsi al trattamento dei suoi dati), né l'art. 29 (relativo ai ricorsi), né l'art. 27 (sul trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici) rientrano tra le disposizioni che l'art. 4 della legge rende applicabili ai trattamenti per «ragioni di giustizia».

c) Il medico sociale di una società calcistica ha fatto presente che le cartelle cliniche di alcuni giocatori erano state acquisite dal procuratore della Repubblica che svolgeva un'indagine sul *doping* e ha presentato reclamo al Garante segnalando che:

– l'attività del magistrato non poteva ricomprendersi in quella disciplinata dal cit. art. 4 della l. n. 675/1996, non essendo possibile includere nelle ragioni di giustizia indagini di tipo conoscitivo volte alla ricerca di reati;

– nell'acquisire le cartelle il personale della ASL, aveva svolto funzioni di vigilanza amministrativa, anziché le funzioni di polizia giudiziaria che avrebbero consentito l'acquisizione;

– di non essere stato avvisato dello scopo in base al quale la documentazione medica veniva acquisita;

– le cartelle non erano state restituite, irritualmente, alla società sportiva che le aveva richieste.

Il Garante, disattendendo la qualificazione proposta dall'interessato, ha qualificato l'atto in base al suo significato complessivo, e cioè come reclamo anziché come ricorso. Ha rilevato poi che in base alle risultanze delle verbalizzazioni, il personale

della ASL aveva agito nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria inerenti al procedimento penale seguito dal magistrato, sicché la sua attività rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 4, lett *e)* della l. n. 675/1996, relativa anche alla prevenzione di reati. Pertanto, rilevata la pertinenza dei dati all'indagine svolta, ed esclusa perciò la violazione degli artt. 4 e 9 citt., ha ritenuto di non dover dar seguito alla segnalazione.

d) In un altro caso, un interessato ha lamentato che alcuni dati relativi tra l'altro alla sua abitazione e a soggiorni alberghieri suoi e di familiari, figuravano agli atti di un'indagine penale alla quale egli era estraneo, e come tali erano stati poi pubblicati su organi di stampa.

Al riguardo il Garante, considerata in base all'art. 9 della legge l'applicabilità agli uffici giudiziari dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, ha rilevato che alcuni degli elementi acclusi agli atti di indagine non avevano rilevanza procedimentale - ad esempio, i soggiorni di persone diverse presso il medesimo albergo in tempi assai distanti - ovvero venivano a essere riepilogati in forma equivoca, con riferimento a persone estranee all'inchiesta, tra cui minori e titolari di cariche istituzionali. Considerato altresì il pregiudizio derivante per i soggetti estranei dal deposito ai sensi del codice di procedura penale di tali atti di indagine, il Garante ha segnalato al Comando generale dell'Arma dei carabinieri alle cui dipendenze operavano gli organi che svolgevano l'indagine, nonché alle procure inquirenti, la necessità di conformare i trattamenti al disposto dell'art. 9 cit.

e) Particolare attenzione ha destato nell'opinione pubblica un'altra vicenda: sono state diffuse dalla polizia giudiziaria alcune informazioni (dati anagrafici, fotografia e ospedale di ricovero) relative a una prostituta, risultata sieropositiva. Nelle segnalazioni che hanno sottoposto la vicenda all'attenzione del Garante è stato tra l'altro richiamato l'art. 5, comma 4 della l. n. 135/1990 in materia di AIDS, in base al quale gli operatori sanitari possono comunicare i risultati di accertamenti diagnostici per infezione da HIV, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della professione, soltanto alla persona cui gli accertamenti sono riferiti.

Da informazioni acquisite presso la competente procura della Repubblica è emerso che questa, nell'ambito di indagini relative ai delitti di favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e tentate lesioni gravissime in danno di un numero indeterminato di persone, aveva autorizzato la polizia giudiziaria a rendere pubblici gli atti investigativi, affinché la diffusione del dato relativo allo stato di salute evitasse conseguenze ulteriori dei reati (art. 55 c.p.p.).

In proposito il Garante ha rilevato, in primo luogo, che le norme della l. n. 135/1990, pur non direttamente applicabili al caso di specie, devono essere considerate nel senso che l'ordinamento esige una particolare tutela per le informazioni inerenti ai casi di AIDS o di infezione HIV; ha quindi considerato non inerente alla propria competenza valutare se l'art. 55, c.p.p. fosse stato correttamente applicato e, in particolare, se fossero riconducibili a tale disposizione anche misure non tipizzate nel codice di procedura penale; ha poi esaminato la conformità del trattamento dei dati personali dell'interessata ai princìpi contenuti nell'art. 9 della l. n. 675/1996, .

Su questo punto, è stato segnalato alla questura e alla procura competenti che gli organi investigativi avrebbero dovuto individuare modalità e procedure di informazione più selettive e rispettose dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati (quali, per esempio, la divulgazione della notizia della sieropositività di una persona non contrassegnata con le relative generalità, indicando solo la zona in cui abitualmente si prostituiva, accompagnata da informazioni tramite numeri verdi o altri servizi «mirati»).

2.15 Servizi di sicurezza e attività di polizia

2.15.1 Trattamenti effettuati dal Ced del Dipartimento della pubblica sicurezza e dalle forze di polizia

La riforma della disciplina relativa ai trattamenti di dati effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza, operata con la l. n. 675/1996 (si veda l'art. 10 della l. n. 121/1981, come modificato dall'art. 42, comma 1, della l. n. 675/1996), ha portato a riconoscere agli interessati il diritto di accedere direttamente ai dati personali conservati presso lo stesso Ced, senza la necessità di motivare la richiesta e a prescindere dalla circostanza che l'erroneità, l'incompletezza o l'illecito trattamento dei dati emerga nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo.

Tale novità, consistente nell'eliminazione del necessario collegamento tra la pendenza di un procedimento e l'esercizio del diritto d'accesso (previsto invece nella vecchia formulazione dell'art. 10 della l. 1° aprile 1981, n. 121), ha determinato la necessità di fornire diversi chiarimenti, anche per l'anno 1998, nei confronti degli interessati che chiedevano l'intervento del Garante per accedere ai propri dati registrati nel Centro.

L'Autorità ha sollecitato in più occasioni i responsabili del Centro elaborazione dati a dare risposta, nei termini di legge, alle richieste pervenute (venti giorni: art. 42, comma 1, l. n. 675/1996). Nel corso di questa attività, il Garante ha constatato la collaborazione degli uffici dell'amministrazione del Ministero dell'interno, anche a livello periferico (spesso, infatti, la risposta agli interessati è stata fornita attraverso le questure), e una concordanza di opinioni sulla necessità di apportare alcune modifiche sostanziali alle procedure sino a ora adottate dal Dipartimento di Ps.

Tali modifiche appaiono necessarie per i trattamenti dei dati personali svolti sia dal Centro elaborazione dati, sia da tutte le forze di polizia (anche presso queste ultime il Garante ha svolto alcuni accertamenti, ai sensi degli artt. 31 e 32 della l. n. 675/1996), auspicandosi una loro introduzione attraverso i decreti delegati che dovranno essere emanati entro la fine di luglio 1999 (in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera *i)* della legge delega n. 676/1996, e della l. n. 344 del 6 ottobre 1998).

Nei provvedimenti adottati in questa materia, il Garante ha avuto modo di richiamare l'attenzione delle pubbliche autorità sulla portata dei princìpi sanciti dall'art. 9 della l. n. 675/1996 che trova applicazione, come è noto, anche nei confronti dei trattamenti svolti dai predetti soggetti (art. 4, comma 2, della stessa l. n. 675/1996) e, in particolare, sulla previsione relativa al periodo di conservazione dei dati contenuta al comma 1, lett. *e)* dello stesso articolo).

Va ricordato, a tale proposito, che la legge sulla *privacy* è la prima normativa italiana che riconosca e tuteli pienamente il diritto all'oblio, rimasto finora oggetto di frammentate pronunce della giurisprudenza e di un attento studio da parte della dottrina.

In base alle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge, l'interessato ha quindi non solo il diritto di richiedere che i propri dati siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, ma anche quello di poter esercitare, ove possibile, il proprio «diritto all'oblio», ossia il diritto che certi avvenimenti della propria vita, e situazioni personali non siano più oggetto di un trattamento di dati (nei limiti previsti dalla legge).

In linea con l'intento innovativo del legislatore del 1996, il Garante ha più volte evidenziato alle forze di polizia destinatarie dei propri interventi, l'importanza di tenere conto dei princìpi sopra esposti e, in particolare, di aggiornare i dati personali conservati nelle proprie banche dati, nonché di eliminare quei dati che risultino eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Il «diritto all'oblio» dell'interessato deve essere infatti tutelato specie quando avvenimenti quali il decorso del tempo (che a volte impone di non considerare più come reato l'illecito compiuto), o l'intervento di una sentenza di assoluzione dell'interessato, facciano mutare la posizione del singolo individuo, eliminando la necessità di detenere ulteriormente determinati dati.

2.15.2 Archivi N.SIS, Schengen e SIRENE

In base alla decisione dell'Autorità di controllo comune di Schengen del dicembre 1997, il Garante ha effettuato una verifica sulle misure di sicurezza adottate dal N.SIS e dall'ufficio SIRENE del Dipartimento della pubblica sicurezza, riferendone alla competente commissione parlamentare di controllo nel corso dell'audizione tenutasi il 12 marzo 1998.

Nel corso dell'anno, inoltre, il Garante ha ricevuto cinque richieste di verifiche da effettuare negli archivi N.SIS ai sensi dell'art. 11 della l. 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, al fine di accertare l'eventuale presenza negli archivi di dati personali dei soggetti interessati - tutti cittadini non appartenenti a Paesi dello spazio Schengen - e la legittimità dei relativi trattamenti alla stregua dei princìpi contenuti nella richiamata Convenzione e nella l. n. 675/1996.

Delle richieste pervenute, tre sono state inoltrate per il tramite dell'Autorità nazionale di controllo francese (CNIL), una dall'Autorità ellenica e una direttamente dall'interessato.

2.15.3 Servizi di sicurezza

Le particolari caratteristiche e l'esito delle verifiche svolte all'inizio del 1998 hanno già avuto trattazione anticipata nella *Relazione per l'anno 1997*.

L'analisi delle peculiari implicazioni poste dal rapporto per la protezione dei dati e l'attività dei servizi di informazione e di sicurezza prosegue in maniera proficua e ha trovato un momento di sintesi nel mese di ottobre, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 1998-1999 della Scuola di Addestramento del SISDE e del discorso inaugurale che il Presidente dell'Autorità è stato invitato a svolgere su questi temi alla presenza del Ministro dell'interno e delle altre autorità presenti.

3 Il Garante per la protezione dei dati personali

3.1 Competenze e attività

3.1.1 Ricorsi

Come è noto, la l. n. 675/1996 ha apprestato una serie di meccanismi di tutela onde assicurare a tutti gli interessati la possibilità di far valere le situazioni soggettive da essa tutelate specificamente. Fra questi il procedimento più innovativo e rilevante è senza dubbio rappresentato al ricorso dal Garante previsto dall'art. 29 della legge.

Tale disposizione afferma che «i diritti di cui all'art. 1, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria». Si tratta di un particolare genere di ricorso amministrativo che si pone in rapporto di alternatività con l'utilizzo dei comuni meccanismi di tipo giurisdizionale.

Nell'anno 1998 sono pervenuti al Garante un centinaio di ricorsi, che sono stati esaminati dall'Autorità. Al riguardo si deve rammentare che l'art. 33, comma 3, della legge affida all'apposito regolamento di organizzazione e funzionamento del Garante la previsione delle norme «concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio fra le parti interessate».

Poiché il citato regolamento è entrato in vigore solo il 16 febbraio 1999, il Garante ha dovuto individuare le modalità attraverso le quali rendere possibile, sul piano sostanziale, la tutela delle posizioni giuridiche cui è riferita la norma dell'art. 29. Al riguardo, l'Autorità ha operato tenendo presenti le coordinate di riferimento già individuate nelle prime decisioni assunte nel corso del 1997. Più specificamente, la prassi procedurale adottata ha seguito la linea già definita nel provvedimento del 16 ottobre 1997.

Poiché le regole del contraddittorio dovevano essere fissate nel citato regolamento, sarebbe risultato arbitrario che il Garante le avesse dettate autonomamente affrontando sul piano della mera prassi una delicata tematica attinente alle concrete modalità di esercizio dei diritti di difesa. Al tempo stesso, si doveva evitare un lungo stallo che avrebbe portato a non prendere in considerazione per diverso tempo istanze degli interessati che ipotizzavano violazioni di legge.

Alla luce di questa considerazione preliminare, nella fase transitoria che si è purtroppo prolungata per tutto il corso dell'anno, allo scopo di assicurare comunque la tutela di posizioni giuridiche soggettive delicate, si è valorizzato l'aspetto sostanziale degli atti presentati quali «ricorsi ex art. 29» e li si è qualificati e trattati come «reclami» ai sensi dell'art. 31 della legge. I reclami, infatti, possono essere esaminati anche senza contraddittorio e al di fuori dell'articolata procedura prevista dalla legge.

Ciò ha permesso di valorizzare la sostanza delle doglianze e di accertare i casi di trattamento non conformi alla l. n. 675/1996, senza sminuire le garanzie per gli interessati.

Peraltro, in sede di esame preliminare di tali istanze, si è comunque verificata la loro rispondenza ai previsti requisiti prescritti dall'art. 29. Nei casi di mancata rispondenza dei ricorsi ai cennati requisiti, il Garante ne ha dichiarato l'inammissibilità o, a seconda dei casi, la manifesta infondatezza, dal momento che l'accertamento di tali situazioni non richiede la necessaria instaurazione del contraddittorio.

L'esame delle decisioni adottate nell'anno 1998, porta a riscontrare, appunto, numerose declaratorie di inammissibilità. Nel primo periodo di applicazione della legge, infatti, sono pervenute numerose istanze, formulate ai sensi dell'art. 29, ma in realtà non corrispondenti ai parametri previsti dall'articolo medesimo. Spesso i ricorrenti non hanno, come richiede la norma, esercitato previamente i diritti di cui all'art. 13 della l. n. 675/1996, ma hanno adito immediatamente il Garante. In altre fattispecie non è stata data invece dimostrazione dell'eventualità che «il decorso del termine tra la richiesta al titolare o al responsabile del trattamento e la presentazione del ricorso (5 giorni previsti dall'art. 29, comma 1) avrebbe esposto taluno a pregiudizio imminente e irreparabile». Solo tale eventualità, se dimostrata, può giustificare l'immediata presentazione di un ricorso al Garante non preceduto dall'interpello del titolare o del responsabile.

Altre declaratorie di inamissibilità hanno riguardato invece l'impropria attivazione del meccanismo di tutela dell'art. 13 e del conseguente ricorso previsto dall'art. 29 in relazione ad ambiti che sono espressamente esclusi dall'applicazione dei suddetti articoli. Si ricordano, al riguardo, numerose richieste di accesso diretto presentate erroneamente nei confronti di soggetti pubblici operanti «per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati» o «per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia» (art. 4, comma 1, l. n. 675/1996).

Altri casi hanno riguardato le ipotesi dell'art. 14 della legge, che non prevede, parimenti, l'accesso diretto dell'interessato nei confronti di trattamenti effettuati da determinati soggetti pubblici o in alcuni settori particolari (ad esempio: normativa antiriciclaggio, disciplina antiracket, trattamenti effettuati da commissioni parlamentari d'inchiesta, da soggetti operanti per finalità di tutela della politica monetaria e valutaria e del sistema dei pagamenti, nonché trattamenti riferiti all'indagine difensiva e all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria).

Si è comunque precisato più volte che l'accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica il diritto del ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati o per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la l. n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante.

Data la particolare novità dei meccanismi di tutela in questione era per molti aspetti fisiologico che la prima fase di applicazione della legge evidenziasse alcune incertezze o l'erronea utilizzazione degli strumenti di tutela.

Queste incertezze hanno però riguardato più gli aspetti formali (ad esempio, il mancato previo interpello del titolare) che quelli sostanziali di prospettazione di situazioni di illiceità o non correttezza. Ciò ha permesso al Garante di considerare comunque le violazioni prospettate anche nei casi di illiceità o di manifesta infondatezza, accertate le quali l'Autorità ha proceduto autonomamente, con separato provvedimento, a segnalare o a vietare determinate operazioni. Mentre appare ancora prematura una articolata analisi dell'utilizzo e dell'efficacia di questo nuovo strumento, l'esperienza del primo periodo applicativo segnala però alcuni temi preferenziali rispetto ai quali il contenzioso in materia di protezione dei dati personali si concentra.

Ad esempio, i casi più ricorrenti e significativi hanno riguardato il trattamento dei dati sensibili (specie in ambito sanitario) nonché l'uso dello strumento dell'art. 29 per contestare la correttezza di trattamenti svolti in ambito giornalistico. A questo proposito vanno segnalate alcune decisioni significative che, grazie alla tempestività dell'intervento, hanno contribuito a evitare l'ulteriore divulgazione di dati aventi particolare sensibilità.

In un primo caso si è vietato a una Commissione medica competente per gli accertamenti sanitari ex d.m. 8 maggio 1987, n. 187 (ad accertare, cioè, lo stato di inabilità a svolgere attività lavorative da parte di un pubblico dipendente), operante presso un ospedale militare, di comunicare a soggetti diversi dal ricorrente i dati relativi all'accertamento dell'AIDS e all'infezione da HIV. Nella circostanza, si è richiamato il puntuale disposto della l. 5 giugno 1990, n. 135 in materia di AIDS che impone un rigoroso obbligo di rispetto dell'anonimato quando siano in causa dati riguardanti, appunto, persone affette da AIDS. Tale legge è pienamente in vigore - come ricordato anche dall'art. 43, comma 2 della l. n. 675/1996 - e si pone in posizione di specialità rispetto ai più generali obblighi imposti, specie nella fase di transizione prevista dall'art. 41, comma 5 della legge, alle pubbliche amministrazioni nel trattamento dei dati sensibili (v. anche § 2.6.1). La questione esaminata è servita anche per richiamare l'attenzione dei Ministri competenti sulla necessità di adeguare il disposto del cit. d.m. del 1987 alle esigenze di tutela previste dalle ll. n. 135/1990 e n. 675/1996.

In un altro caso è stato invece ritenuto fondato il rilievo di una persona che lamentava la divulgazione su una rivista medica di radiografie a lei riferite, accompagnate dal suo nome di battesimo, dalla sua età e da indicazioni di carattere diagnostico. Il Garante ha affermato che tali elementi comportavano un trattamento di dati personali sensibili integrando il requisito dell'identificabilità del dato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* della legge. Ciò in ragione delle speciali circostanze legate al particolare nome di battesimo dell'interessato (nome straniero di non frequente utilizzazione), associato all'età della persona, nonché alla messa in circolazione di tali dati in un ambito territoriale ristretto (v. anche § 2.6.1).

Per quanto concerne l'ambito giornalistico, è risultata particolarmente significativa la decisione che ha portato all'accoglimento di un ricorso (qualificato, si è già detto, come reclamo) avente a oggetto la pubblicazione da parte di alcuni organi di stampa di articoli concernenti un fatto di cronaca e il connesso procedimento penale, che avevano visto protagonista un minore. La pubblicazione dei dati personali del minore coinvolto nell'incidente non è risultato essenziale ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca. Più specificamente si è messo in luce come il chiaro dettato normativo dell'art. 13, comma 1 del d.P.R. n. 448/1988 vieti la pubblicazione e la divulgazione di notizie idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimento penale.

Si tratta di princìpi enunciati anche nella «Carta di Treviso» sottoscritta il 4/5 ottobre 1990 e che hanno trovato significativa conferma nel Codice deontologico dei giornalisti (pubblicato nella G.U. del 3 giugno 1998) entrato in vigore in data successiva alla presentazione del ricorso in questione.

Gli altri casi affrontati in sede di esame dei ricorsi sono illustrati nei paragrafi relativi alle singole tematiche.

La pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» (avvenuta il 1° febbraio 1999) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante, e la sua entrata in vigore il 16 febbraio successivo, ha apportato significative innovazioni alla procedura seguita per l'esame dei ricorsi.

Sono infatti entrate in vigore le norme, previste dall'art. 33, comma 3, della l. n. 675, che fissano con precisione le modalità di presentazione, il contenuto e il procedimento per tali ricorsi (artt. 18, 19 e 20, d.P.R. n. 501 cit.).

Inoltre, con deliberazione in data 18 febbraio 1999, il Garante ha fissato l'ammontare dei diritti di segreteria per la presentazione dei ricorsi (determinati in £ 50mila). L'ammontare contenuto di tali diritti vuole favorire l'accesso a questo particolare meccanismo di tutela, cui fa riscontro, altresì, la possibilità di prescindere da tale versamento qualora l'interessato si trovi nelle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del'art. 3 della l. 30 luglio 1990, n. 217.

La normativa regolamentare ha demandato al Garante la determinazione dei casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso. Questa Autorità ha provveduto in proposito con deliberazione in data 1° marzo 1999 (pubblicato in G.U. del 19 marzo 1999, n. 65) esplicitando una serie numerosa di ipotesi nelle quali la mancanza, nell'atto di ricorso, di alcuni elementi (incompletezza dei dati identificativi del ricorrente, del titolare o del responsabile o dell'eventuale procuratore speciale; indicazione dei motivi in maniera imprecisa o incompleta; assenza della prova del versamento dei diritti di segreteria, ecc.) può però portare alla successiva regolarizzazione dei ricorsi stessi. Il Garante si è inoltre riservata la possibilità di delineare ulteriori ipotesi di regolarizzazione anche alla luce dell'esperienza del primo periodo di applicazione delle nuove norme procedurali sui ricorsi.

3.1.2 Segnalazioni e reclami

Nell'anno 1998 sono pervenute al Garante numerose segnalazioni e reclami, presentati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. *d)* della legge. Tali atti possono essere presentati senza bisogno di alcuna formalità e costituiscono una modalità molto agevole per permettere a tutti i cittadini di segnalare, appunto, violazioni della legge o comunque interessare il Garante rispetto a rilevanti problematiche che l'applicazione quotidiana delle norme pone in luce.

La trattazione di tali atti non è procedimentalizzata. Peraltro questa Autorità istruisce normalmente tali segnalazioni acquisendo in via preliminare ulteriori elementi di informazione e valutazione da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento coinvolti nelle questioni di volta in volta esaminate. Il vaglio più completo della questione può portare poi anche all'adozione di provvedimenti di divieto, totale o parziale, del trattamento dei dati o di blocco degli stessi (art. 31, comma 1, lett. *l)*, l. n. 675/1996).

In questi casi il Garante ha tratto lo spunto per fornire indicazioni concrete in ordine al trattamento dei dati nelle materie oggetto di segnalazione, dando spesso risalto di provvedimento di carattere generale ai casi che coinvolgevano un numero particolarmente ampio di interessati.

I procedimenti adottati dal Garante su tali segnalazioni sono illustrati nei vari capitoli della presente Relazione.

3.1.3 Attività consultive

3.1.3.1 La consultazione da parte del Parlamento

La legge non prevede specifiche consultazioni formali del Garante da parte del Parlamento. Ciononostante nel 1998 si sono registrate varie occasioni nelle quali al Garante è stato richiesto di formulare osservazioni e precisazioni, specie per inter-

pello da parte dei Presidenti delle commissioni parlamentari o in occasione di audizioni anche informali di rappresentanti dell'Autorità. Di queste occasioni si dà brevemente conto qui di seguito:

– *Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen*: Audizione del Prof. S Rodotà, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, tenutasi il 12 marzo 1998.

– *Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria*: Indagine conoscitiva sui rapporti fra Ministero delle finanze e società concessionaria dei servizi informatici (SOGEI). Audizione del Prof. S. Rodotà, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, tenutasi il 24 giugno 1998.

– *Commissione finanze della Camera*: Indagine conoscitiva sullo statuto dei diritti del contribuente (AC 4818). Audizione del Prof. S. Rodotà, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, tenutasi l'8 luglio 1998.

– *Commissione giustizia del Senato*: Esame dello schema di decreto legislativo recante «Disciplina transitoria in materia di trattamento dei dati particolari da parte di soggetti pubblici». Audizione informale del Prof. U. De Siervo, componente del Garante per la protezione dei dati personali e del dr. G. Buttarelli, segretario generale, tenutasi il 4 novembre 1998.

– *Comitato ristretto istituito nell'ambito della Commissione affari esteri e comunitari della Camera*: Esame del disegno di legge di ratifica del Protocollo sulle immunità e i privilegi del personale di Europol (AC 4954). Audizione informale del Prof. S. Rodotà, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, tenutasi il 27 gennaio 1999.

– *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari*: Audizione informale del Prof. S. Rodotà, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, tenutasi il 24 febbraio 1999.

3.1.3.2 La consultazione da parte del Governo

In più occasioni, nel corso del 1998, il Garante ha poi esercitato la funzione consultiva prevista dall'art. 31, della l. n. 675/1996.

Il legislatore, prevedendo in particolare la consultazione del Garante da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministro all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla legge (art. 31, comma 2), ha attribuito all'Autorità il compito di valutare preventivamente se nelle norme da emanare si ravvisino profili di contrasto o di disarmonia con i princìpi in materia di riservatezza.

La disciplina della consultazione obbligatoria, che attua il principio comunitario affermato nell'art. 28 della direttiva n. 95/46 CE, assume un'importanza fondamentale perché vi sia un'applicazione corretta e uniforme della legge nelle materie e nei settori che in numero sempre maggiore vengono peraltro disciplinati con fonti di normazione secondaria e con atti amministrativi.

Del resto, lo stesso legislatore ha mostrato di tenere ben conto della circostanza che la l. n. 675/1996 recava un complesso di princìpi innovativi che sarebbero andati a innestarsi su un preesistente ordinamento poco attento alle tematiche della riservatezza. E proprio per questo ha provveduto a predisporre appositi meccanismi per favorire un rapido adeguamento del sistema. Ne sono un esempio, sul piano normativo primario, l'affidamento al Governo della potestà legislativa delegata al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive (l. 31 dicembre 1996, n. 676, artt. 1 e 2); a livello normativo secondario, la previsione di uno specifico ruolo attivo del Garante nei confronti del Governo (l. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 31). La *ratio* che presiede all'attribuzione al Garante del compito di segnalare al Governo l'opportunità di

provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore (l. n. 675/1996, art. 31, comma 1, lett. *m)*) è, poi, con ogni probabilità e a maggior ragione, la stessa che porta a disporre la consultazione del Garante da parte del Governo in ordine alla predisposizione di provvedimenti futuri (art. 31, comma 2).

Il parere dell'Autorità è stato richiesto, in particolare, sui seguenti provvedimenti:

– schema di regolamento per l'attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. 15 maggio 1997, n. 127 (a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi);

– schema di regolamento concernente le modalità di attuazione, accesso e adeguamento delle banche dati degli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze da parte dei comuni e degli esercenti la professione notarile (Ministero delle finanze);

– schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di costruzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di Garanti (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica);

– schema di convenzione previsto dall'art. 17, comma 10, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 per la riscossione delle tasse automobilistiche (Ministero delle finanze);

– schema di convenzione tra le Poste italiane Spa e il Ministero delle finanze per l'acquisizione dei dati relativi ai versamenti in conto corrente per le tasse sulle concessioni governative (Ministero delle finanze);

– schemi di convenzioni e di d.P.C.M. previsti dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 per la riscossione delle tasse automobilistiche (Ministero delle finanze);

– schema di decreto ministeriale recante il regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5 del d.lg. 29 aprile 1998, n. 124 (Ministero della sanità);

– schema di regolamento concernente il servizio di posta elettronica ibrida (Ministero delle comunicazioni);

– schema di regolamento per l'attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Ministero dell'interno);

– schema di regolamento per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai sensi dell'art. *133-bis* della l. 15 maggio 1997, n. 127 (Presidenza del Consiglio dei ministri);

– schema di regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della l. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4 della l. 16 giugno 1998, n. 191 (Presidenza del Consiglio dei ministri).

– schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento istitutivo della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. (Ministero per le politiche agricole).

Il Garante ha constatato, per altro verso, di non essere stato consultato anche in quest'ultimo anno (per il 1997 cfr. la *Relazione per l'anno 1997*, pag. 57) su diversi atti normativi e amministrativi che pure interessavano da vicino la protezione dei dati personali e che contengono anche norme espresse in materia. In alcuni casi si è

giunti addirittura a dare per avvenuta una consultazione del Garante che però è mancata, o a prevedere il coinvolgimento o un ruolo per il Garante senza che l'Autorità fosse stata minimamente interpellata.

In più occasioni l'Autorità ha pertanto richiamato l'attenzione sul fatto che la mancata consultazione determina un vizio della procedura di adozione dei provvedimenti, che oltre a inficiare la validità dei provvedimenti adottati ha concretizzato, per la sua intensità, un fenomeno da segnalare doverosamente nella presente Relazione, nonché al Governo, ai Ministri interessati e alle autorità comunitarie. Queste osservazioni, unite all'auspicio che il Governo e i singoli ministeri osservino l'obbligo di consultazione in modo regolare e tempestivo, sono contenute già nella lettera del 27 gennaio 1998 indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri (cfr. Bollettino, n. 3, pag. 34).

Il rispetto dell'obbligo di preventiva consultazione è auspicato dal Garante non in termini di pura rivendicazione di competenze, ma su un piano di costruttiva cooperazione istituzionale, per accelerare il processo di adeguamento della normativa che influisce sulla protezione dei dati e per rendere meno gravosa la stessa attività delle amministrazioni interessate che potrebbero altrimenti trovarsi a dover successivamente modificare quanto eventualmente già disposto in contrasto con la normativa vigente in materia di *privacy*.

Il Garante non è stato consultato (in alcuni casi nonostante la menzione contenuta in epigrafe nel testo pubblicato in «Gazzetta Ufficiale»), nei seguenti casi:

– decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 18 marzo 1998, in materia di interscambio dei dati relativi all'ICI;

– decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 aprile 1998, relativo alle modalità di pre-iscrizione all'università;

– decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 maggio 1998, in materia di esercizio dell'attività di mediazione;

– decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 maggio 1998, in materia di certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio;

– decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, recante il regolamento sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti;

– decreto del Ministero delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, recante il regolamento in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore e autoscafi, ai sensi dell'art. *91-bis* del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'art. 5, comma 4, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30;

– d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico;

– d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Il Garante, inoltre, è stato consultato tardivamente, ossia dopo la pubblicazione dell'atto sulla «Gazzetta Ufficiale», nei seguenti casi:

– regolamento in materia di contratti di locazione e di acquisto delle apparecchiature informatiche e sulle licenze d'uso dei programmi per elaboratore (in G.U. n. 302, 30 dicembre 1997);

– decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 22 dicembre 1998 «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1998 con le relative istruzioni» (in Suppl. ord. alla G.U. 21 dicembre 1998, n. 297);

– decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 22 dicembre 1998 «Integrazione dei dati da indicare, per il periodo d'imposta 1998, nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati» (in G.U. 30 dicembre 1998, n. 303).

Il Garante, confermando la piena disponibilità a fornire il proprio apporto al Governo e ai singoli ministri anche al di fuori dei casi di consultazione obbligatoria, ha formulato inoltre pareri su alcuni provvedimenti, e ha risposto a quesiti formulati dai diversi dicasteri. In particolare i seguenti atti:

– parere al Ministero dell'interno sulla disciplina relativa alla piena conoscibilità e pubblicità prevista per le liste elettorali (in Bollettino, n. 4, pag. 13);

– schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle amministrazioni pubbliche Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (in Bollettino, n. 4, pag. 35);

– schema di decreto legislativo concernente il riordino della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni - Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (in Bollettino, n. 4, pag. 39);

– risposta a un quesito formulato dal Dipartimento per la funzione pubblica in ordine alla possibilità di rendere pubblici gli elenchi nominativi dei dipendenti pubblici contenuti nell'anagrafe di cui all'art. 24, l. n. 412/1991 (in Bollettino, n. 4, pag. 44);

– atti collegati alla decisione su ricorso adottata rispetto alla tematica della busta contenente il modello «Unico 98», predisposto dal Ministero delle finanze per la presentazione della dichiarazione dei redditi (in Bollettino, n. 5, pag. 42);

– schema di convenzione con i concessionari del servizio di deposito, inventario e alienazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri e sottoposti a confisca amministrativa Ministero delle finanze, su invito del Consiglio di Stato, nel parere n. 1298/87 del 21 ottobre 1997 Sez. III - (in Bollettino, n. 5, pag. 22);

– parere rilasciato al Ministero dell'interno relativo all'utilizzazione da parte di comuni e di corpi di polizia municipale di laboratori fotografici per lo sviluppo di fotografie da apparecchiature del tipo «autovelox»;

– nota al Ministero di grazia e giustizia in materia di notificazione degli atti giudiziari;

– risposta a un quesito formulato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla comunicazione e diffusione delle liste di mobilità;

– risposta a un quesito formulato dal Ministero del lavoro relativo alla «scheda di segnalazione sociale»;

– parere al Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l. n. 675/1996 sullo schema di regolamento recante norme in materia di misure di sicurezza minime;

– parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, concernente la possibilità che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato inserisca nei suoi provvedimenti definitivi la denominazione dell'associazione dei consumatori che ha segnalato gli atti di pubblicità ingannevole;

– parere al Ministero dell'interno concernente la richiesta di dati anagrafici da parte delle aziende sanitarie locali.

Nei pareri resi l'Autorità ha cercato di bilanciare le proprie funzioni di tutela e di garanzia con le esigenze di funzionalità perseguite dalle diverse normative di settore; in alcuni casi ciò ha comportato il suggerimento di modifiche al testo predi-

sposto, mentre in altri casi ha prodotto direttive e indicazioni da elaborare per giungere a una armonizzazione delle nuove norme con i princìpi in materia di riservatezza.

3.1.4 Autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili

Le autorizzazioni, le decisioni sui ricorsi e i pareri sugli atti del Governo nelle materie incidenti sulla tutela delle persone e sulla riservatezza dei dati personali rappresentano gli atti attraverso i quali il Garante esercita le funzioni di maggior rilievo attribuitegli dalla l. n. 31 dicembre 1996, n. 675.

L'attività autorizzatoria, in particolare, ha per oggetto il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti privati e degli enti pubblici economici (art. 22), il trattamento dei dati sulla salute da parte degli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici (art. 23) e il trattamento di alcuni dati di carattere giudiziario (art. 24).

Sotto il profilo strutturale, il provvedimento autorizzatorio si compone di due elementi:

– il giudizio di conformità fra il trattamento dei dati oggetto di esame e le disposizioni contenute nella specifica normativa che disciplina l'attività o il comportamento del titolare (per esempio la legislazione lavoristica per il datore di lavoro), come pure nella normativa in materia di protezione di dati personali;

– la prescrizione, a carico del titolare del trattamento, relativa all'adozione di misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.

L'autorizzazione deve essere adottata, a istanza di parte o d'ufficio, in una fase temporale antecedente l'inizio del trattamento.

La presentazione della richiesta di autorizzazione segna l'inizio del procedimento, ossia il momento in cui nasce a carico dell'Autorità l'obbligo di provvedere nel termine di trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.

3.1.4.1 Le autorizzazioni generali

Il Garante ha, altresì, la facoltà di esercitare d'ufficio la funzione autorizzatoria rispetto a categorie di titolari o di trattamenti attraverso le cd. autorizzazioni generali (art. 41, comma 7 come integrato dal d.lg. 9 maggio 1997, n. 123).

La formula autorizzatoria di carattere generale è stata utilizzata sin dal primo anno di applicazione della legge, in quanto ritenuta tecnica di amministrazione attiva più idonea rispetto al provvedimento individuale per contemperare gli interessi meritevoli di tutela di gruppi sociali ed economici omogenei e il diritto alla riservatezza.

Il Garante ha infatti adottato il 30 settembre u. s. sei nuove autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili (v. Allegati, cap. 5.6):

– la n. 1/1998 relativa alla gestione dei rapporti di lavoro;

– la n. 2/1998 relativa ai dati sanitari e a quelli sulla vita sessuale;

– la n. 3/1998 relativa agli organismi di tipo associativo e alle fondazioni;

– la n. 4/1998 relativa ai liberi professionisti;

– la n. 5/1998 relativa a diverse categorie di titolari (settore bancario, creditizio, assicurativo, turistico, del trasporto, dei sondaggi e delle ricerche, della elaborazione dati, della selezione del personale e della mediazione a fini matrimoniali);

– la n. 6/1998 relativa agli investigatori privati.

Le nuove autorizzazioni, pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 229 del 1° ottobre 1998, non contengono mutamenti di carattere sostanziale rispetto alle precedenti, ma solo integrazioni o specificazioni sulla base dell'esperienza interpretativa e applicativa dei provvedimenti generali dell'anno precedente.

Anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni generali, come in numerose altre occasioni, il Garante ha previamente sentito alcune parti interessate che ne hanno fatto richiesta e ha esaminato le istanze tempestivamente pervenute.

Alcune delle integrazioni apportate nelle nuove autorizzazioni sono infatti il risultato di valutazioni congiunte su questioni risultate poco chiare o profili non considerati nelle autorizzazioni dello scorso anno. A titolo meramente esemplificativo si riportano di seguito alcune delle citate modifiche.

In accoglimento di un'osservazione di Confindustria è stato ad esempio ampliato l'ambito di applicazione dell'autorizzazione relativa ai datori di lavoro ai trattamenti finalizzati all'adempimento di obblighi derivanti da contratti di assicurazione (cfr. il capo 3, lett. *c)* dell'autorizzazione n. 1/1998).

Su richiesta dell'Ordine degli psicologi, l'autorizzazione relativa al trattamento dei dati sulla salute è stata estesa agli psicologi in considerazione del fatto che la psicoanalisi presenta maggiori affinità con l'attività medica piuttosto che con quella, assai più eterogenea, dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali (cfr. il capo 1, lett. *a)* dell'autorizzazione n. 2/1999).

È stato, inoltre, specificato che le imprese bancarie, creditizie o assicurative sono autorizzate al trattamento dei dati sensibili anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa e ciò allo scopo di chiarire che l'attività svolta dal commissario liquidatore rientra nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione (cfr. il capo I, punto 1), lett. *a)* dell'autorizzazione n. 5/1998).

Gli intenti perseguiti dal Garante attraverso lo strumento delle autorizzazioni generali sono stati, oltre quello già ricordato di uniformare a settori omogenei di attività le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori, lo snellimento dell'azione amministrativa dell'ufficio del Garante e la semplificazione degli adempimenti a carico del titolare.

Tali preoccupazioni hanno indotto il Garante a disporre espressamente nelle sei autorizzazioni generali che i titolari dei trattamenti destinatari delle autorizzazioni generali non sono tenuti a presentare una specifica richiesta di autorizzazione se il trattamento effettuato è conforme alle prescrizioni ivi contenute, e a ricordare altresì che i soggetti pubblici possono continuare a trattare i dati sensibili sulla base di una disposizione transitoria e previa comunicazione al Garante (art. 41, comma 5).

I suindicati obiettivi sono stati, tuttavia, realizzati solo parzialmente. Nel 1998 sono infatti pervenute all'ufficio del Garante centinaia di richieste di autorizzazioni non dovute e relative sia a titolari o a trattamenti già considerati con le autorizzazioni generali, sia a enti pubblici. Tale situazione, per certi aspetti inaspettata perlomeno sotto il profilo della dimensione numerica, ha reso necessario un ulteriore impegno dell'Autorità nell'attività di divulgazione dei contenuti e delle corrette modalità di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Ufficio ha infatti provveduto a fornire specifiche informazioni a ciascuno dei richiedenti e ad allegare alle note di risposta la documentazione utile alla comprensione dei casi concreti.

Si aggiunge, inoltre, che le autorizzazioni generali conservano il carattere della provvisorietà temporale (hanno efficacia dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999), soprattutto in considerazione del fatto che la normativa in materia di protezione di dati personali dovrebbe essere integrata da alcuni decreti legislativi entro